

Emilia-Romagna: nuove misure per il contenimento della pandemia da COVID-19

Il presidente della Regione Emilia-Romagna ha firmato l'ordinanza contenente i provvedimenti ulteriormente restrittivi, che si aggiungono a quelli nazionali già in vigore sulla base dell'ultimo DPCM del 3 novembre 2020 previsti per le aree in fascia gialla.

Le novità che emergono dall'[Ordinanza regionale n. 216 del 12/1/2020](#) per le attività agricole e commerciali sono le seguenti:

Giorni Festivi e Prefestivi. Resteranno chiuse le **medie e grandi aree di vendita**¹, compresi tutti i complessi commerciali.

Giorni festivi. **Chiusura di ogni attività di vendita**, anche gli esercizi di vicinato **con esclusione di farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabaccherie e edicole.**

Non sono interessate le imprese agricole e florovivaistiche che vendono direttamente i loro prodotti ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. 228/2001.

Restano aperti gli esercizi di ristorazione, compresi quelli agrituristici pur nei limiti previsti dal DPCM in vigore.

Mercati in area pubblica. **Sono chiusi i mercati in area pubblica o privata** a meno che non vi siano Piani dei Comuni che prevedano regole di specifiche (perimetrazione, varchi di accesso e uscita distinti, sorveglianza pubblica e privata sull'applicazione delle regole di distanziamento e sicurezza).

Regole comuni per la vendita al minuto. Nei negozi e in qualsiasi esercizio di vendita potrà entrare un solo componente per nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di 14 anni.

Consumazione di alimenti e bevande. È sempre vietata la **CONSUMAZIONE di alimenti e bevande** in area pubblica o aperta al pubblico, salvo che la stessa non avvenga sulle sedute messe a disposizione dell'esercente sia all'interno che all'esterno dei locali.

La **SOMMINISTRAZIONE** e consumazione di alimenti e bevande nella fascia oraria compresa tra le ore 15.00 e le ore 18.00 può avvenire solo da seduti fuori e dentro i locali, e in posti "*regolarmente collocati*".

L'**attività di ristorazione**, prevedendo la consumazione al tavolo non ha riflessi da questa disposizione.

La **vendita con consegna a domicilio** è sempre consentita e fortemente raccomandata.

(N.B. Ordinanza pubblicata prima dell'entrata in zona arancione della Regione E.Romagna)

¹ N.B. La definizione di **medie e grandi aree di vendita** si riferisce alla superficie del locale di vendita autorizzati ai sensi della L.114/1998 (COMMERCIO) in base ai parametri indicati nei regolamenti locali. **In genere si tratta di strutture di vendita di superficie superiore a 250 mq ma possono anche essere previsti limiti inferiori. NON vi rientrano le attività di vendita diretta autorizzate ai sensi dell'articolo 4 del D.LGS n. 228/2001 (vendita diretta delle imprese del comparto agricolo).**

Pertanto, nell'ipotesi di **un'azienda agricola florovivaistica che disponga anche di un'autorizzazione commerciale (GARDEN)**, la limitazione in termini dimensionali opera nei giorni prefestivi solo per l'attività commerciale.

Nei giorni festivi, **fino al 3 dicembre, dovrà invece restare sempre chiusa l'attività commerciale.**